



Rif. : 2009-D-422-it-5

Orig. : FR

Versione: IT

Regolamento di applicazione relativo alla nomina ed alla valutazione dei Direttori e dei Direttori Aggiunti delle Scuole europee

Regolamento applicabile al personale entrato in servizio dal 1° settembre 2009

Approvato dal Consiglio Superiore, con procedura scritta, (2009/24) in data 13 luglio 2009.

Annulla e sostituisce il Regolamento 2003-D-7610-it-7

Entrata in vigore il 1° settembre 2009

I. OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEI DIRETTORI E DEI DIRETTORI AGGIUNTI

-
1. Aprire le possibilità di candidature per ogni posto ad un numero sufficiente di candidati al fine di garantire una vera competizione tra i candidati provenienti da almeno due Stati membri e, preferibilmente, anche da più di due.
 2. Assicurare e mantenere la mescolanza nazionale dei team di direzione (nello spazio e nel tempo).
 3. Assicurare un accesso equo ai candidati di tutti gli Stati membri.
 4. Definire un calendario di lavoro adeguato alle esigenze del sistema.

II. PROFILO DEI DIRETTORI/TRICI E DEI DIRETTORI/TRICI AGGIUNTI/E

Nel testo che segue, l'uso del genere maschile per la funzione di Direttore o di Direttore aggiunto si riferisce, indifferentemente, sia al personale di genere maschile, sia a quello di genere femminile.

Le caratteristiche e le qualità descritte qui di seguito sono obbligatorie. In funzione delle particolarità della Scuola, s'insisterà ora su questo, ora su quell'altro aspetto del profilo.

1. Il candidato deve possedere le competenze e i titoli richiesti nel suo paese di origine per assicurare la direzione di un istituto di insegnamento secondario il cui diploma finale permette l'accesso all'università (per i candidati ad un posto di Direttore o di Direttore aggiunto di Scuola secondaria) o di un istituto di insegnamento primario (per i candidati ad un posto di Direttore Aggiunto di scuola materna e primaria).
2. Il candidato deve poter dimostrare di possedere competenze manageriali sul piano pedagogico, amministrativo e finanziario. Per esempio, deve dimostrare di essere capace di:
 - dirigere una scuola considerata nella sua globalità,
 - stabilire buoni rapporti interpersonali,
 - risolvere eventuali conflitti,
 - sintetizzare le idee,
 - gestire le risorse umane, materiali e finanziarie.
 - Mettere in atto e sviluppare un sistema di controllo di qualità nei differenti ambiti della gestione della scuola.

Queste esigenze non devono portare all'esclusione di candidati che non hanno esperienze come Capo di Istituto.

3. Il candidato deve parlare correntemente una delle tre lingue veicolari (francese, inglese e tedesco) e deve avere una conoscenza pratica di una seconda lingua veicolare. Il candidato deve essere pronto a studiare altre lingue, in particolare quella del Paese che ospita la Scuola. Il livello di conoscenza della lingua del paese sarà uno dei criteri della prima valutazione.
4. Il candidato deve dimostrare di conoscere e comprende il sistema delle Scuole Europee.
5. Il candidato deve poter terminare almeno il primo mandato di 5 anni (con la riserva di una valutazione positiva durante i primi due anni di servizio).

III. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

1. Il fascicolo del candidato o della candidata deve comprendere le informazioni seguenti:

- data di nascita,
- stato civile,
- studi compiuti e diplomi conseguiti,
- esperienza professionale,
- conoscenze linguistiche (da documentare e valutare sulla base della griglia di autovalutazione del quadro di riferimento per le lingue fissato dal Consiglio d'Europa),
- attitudini, competenze e realizzazioni particolari,
- nomi delle persone di referenza,

Documenti ufficiali da allegare al Curriculum Vitæ:

- copia dei titoli di studio,
- un documento ufficiale attestante che il candidato non è stato oggetto di una condanna penale incompatibile con la funzione a cui aspira.

E' raccomandato di utilizzare il Curriculum Vitæ " Europass".

I candidati sono pregati di inviare la loro candidatura alla loro delegazione nazionale che la esaminerà secondo la procedura descritta al punto VI.B.2. che segue.

2. Detto fascicolo del candidato sarà accompagnato da una dichiarazione dell'autorità preposta al distacco attestante che il candidato/la candidata possiede i prerequisiti per la candidatura, ossia :

- che possiede la formazione e i titoli richiesti nel suo paese nel suo paese di origine per assicurare la direzione di un istituto di insegnamento secondario il cui diploma finale permette l'accesso all'università (per i candidati ad un posto di Direttore o di Direttore aggiunto di Scuola secondaria) o di un istituto di insegnamento primario (per i candidati ad un posto di Direttore aggiunto di scuola materna e primaria);
- che all'occorrenza potrà terminare il primo mandato di 5 anni (con la riserva di una valutazione positiva durante i primi due anni di servizio);
- che possiede le competenze linguistiche richieste, ossia la conoscenza di tre lingue. Egli/Ella dovrà padroneggiare almeno una delle tre lingue veicolari (DE – EN –FR) ed avere una buona conoscenza pratica di una seconda lingua veicolare.

3. Il Segretario Generale si assicurerà che tutti i documenti richiesti siano nel fascicolo personale. In caso di fascicolo incompleto, la candidatura non potrà essere presa in considerazione.

IV. ACCESSO ALLE CANDIDATURE - RIPARTIZIONE DEI POSTI DI DIREZIONE TRA I DIFFERENTI STATI MEMBRI

-
1. Ogni Stato membro può disporre al massimo di tre posti di direzione, di cui uno solo di Direttore.
 2. Quando un Direttore o un Direttore aggiunto lascia una Scuola, la sola nazionalità che dovrà essere esclusa per il mandato successivo è quella del Direttore o del Direttore aggiunto che lascia il posto. Se un Direttore o un Direttore aggiunto lascia la Scuola prima della fine del proprio mandato di cinque anni, il Consiglio Superiore non interdirà automaticamente allo Stato membro che l'ha distaccato di proporre i propri candidati per occupare il posto vacante.
 3. Due persone distaccate da uno stesso Stato membro non possono occupare simultaneamente posti di direzione nella stessa Scuola.
 4. Uno Stato membro non può presentare candidati per un numero di posti superiore a quello di cui può disporre, conformemente al regolamento in vigore (ved. il punto IV.1), né presentare lo stesso candidato/la stessa candidata per più posti.
 5. Se uno Stato membro non ha ancora un posto di Direttore, esso può proporre uno o più Direttori aggiunti in servizio per il posto vacante di Direttore, a condizione che i candidati soddisfino i criteri del profilo. Parimenti, esso può proporre un Direttore aggiunto del ciclo primario (o più di uno) per un posto vacante del ciclo secondario , oppure reciprocamente, a condizione che il/i candidato/i rispondano ai criteri del profilo
 6. In linea di massima, il Direttore non può essere della stessa nazionalità del paese sede della Scuola. Tuttavia, vi può essere un'eccezione alla regola quando si tratta della creazione di una nuova Scuola oppure quando il Consiglio superiore ha deciso che una scuola cesserà di essere una scuola di tipo I.

V. DURATA DEL MANDATO

1. La durata del mandato di un Direttore o di un Direttore-Aggiunto è di 9 anni.
2. Il mandato si divide in tre periodi:
 - un primo periodo di 2 anni. Durante il 2° anno sarà fatta una valutazione
 - un secondo periodo di 3 anni. Durante il 5° anno sarà fatta un'altra valutazione.
 - Un terzo periodo di 4 anni.
- 3.. Il mandato può essere prorogato di un anno nell'interesse del servizio, alla fine dei 9 anni nella stessa scuola.
4. In caso di trasferimento, la durata totale del mandato nelle due Scuole è di 10 anni. In nessun caso la durata del mandato può superare il limite di 10 anni.

VI. SELEZIONE DEI DIRETTORI E DEI DIRETTORI AGGIUNTI

A. DOMANDE DI TRASFERIMENTO, da parte dei Direttori o dei Direttori aggiunti, nell'interesse del servizio.

1. Quando un posto di Direttore o di Direttore-Aggiunto è vacante in una Scuola Europea, il Segretario Generale delle Scuole europee ne informa i Direttori o, all'occorrenza, i Direttori-Aggiunti che sono in servizio presso una Scuola Europea da 5 o 6 anni al momento in cui il posto è vacante.
2. I Direttori possono chiedere un secondo mandato come Direttore di una seconda Scuola e i Direttori-aggiunti un secondo mandato in qualità di Direttori-Aggiunti del ciclo di studio corrispondente.
3. Il Consiglio d'ispezione misto valuta se la candidatura per il trasferimento è giustificata nell'interesse del servizio, quindi prende la decisione.
Esso tiene conto degli aspetti della valutazione indicati nella seconda parte del documento «Valutazione delle prestazioni di servizio dei Direttori e dei Direttori Aggiunti»
4. Nell'interesse della mobilità e dell'armonizzazione all'interno del sistema, le domande di trasferimento sono trattate con priorità rispetto alle nuove nomine.

B. NOMINA DEI CANDIDATI ai posti di Direttori / Direttori aggiunti

1. Se non vi sono domande di trasferimento o se il Consiglio d'ispezione misto stima che quelle presentate non siano nell'interesse del servizio, il Segretario Generale, tenendo conto delle regole di cui al punto IV, stabilisce la lista degli Stati membri che possono designare candidati ai differenti posti ed invita i paesi interessati ad informarlo del loro eventuale interesse per il posto.
2. Le delegazioni interessate designano i propri candidati al posto ed inviano al Segretario Generale delle Scuole Europee le candidature elencate per ordine alfabetico. La delegazione che indica uno o più Direttori Aggiunti in servizio per un posto vacante di Direttore deve limitare la sua designazione a tali candidature.
3. Senza pregiudizio del punto IV.5, se sono interessate solo 2 nazionalità, ognuna deve presentare almeno 2 candidature e al massimo 3 candidature. Se sono interessate tre o più nazionalità, ognuna può presentare al massimo due candidature.
4. Se non vi sono candidature o se le candidature provengono da un solo paese, il Segretario Generale invita tutti i paesi a proporre una candidatura, ivi compresi quei paesi che hanno già avuto la loro quota di posti, salvo quelli di cui al punto IV.2,3 e 6.
5. La selezione dei candidati da parte degli Stati membri dovrà essere fatta dopo aver pubblicato ufficialmente la vacanza del posto, secondo le procedure in vigore nello Stato membro per l'attribuzione di un posto di responsabilità in una funzione pubblica.

6. I candidati al posto di Direttore e di Direttore Aggiunto del ciclo secondario devono possedere le competenze e i titoli richiesti nei loro paesi per assumere la

direzione di un istituto d'insegnamento secondario il cui diploma finale permette di accedere all'università (art. 21 della Convenzione recante Statuto delle Scuole europee).

7. I candidati al posto di Direttore aggiunto dei cicli materno e primario devono possedere le competenze e i titoli richiesti nel loro paese per svolgere la funzione di Direttore /di Direttore aggiunto in un istituto d'insegnamento primario.
8. Per quanto riguarda le candidature di insegnanti che lavorano o che hanno lavorato in una Scuola Europea, esse saranno trattate allo stesso modo di quelle presentate da altri candidati, sempre che soddisfino il profilo di cui al punto II.

C. SELEZIONE DEI CANDIDATI

1. E' costituito un Comitato di selezione, presieduto dal Segretario Generale delle Scuole europee. La composizione di questo comitato dipenderà dal posto da attribuire. Il Segretario Generale aggiunto delle Scuole europee può far parte del Comitato ma senza diritto di voto, a meno che il Segretario generale lo abbia delegato a presiedere il Comitato di selezione.
2. Rappresentanza degli ispettori
 - i) per un posto di Direttore, oltre al Segretario Generale delle Scuole europee, il Comitato di selezione comprende quattro Ispettori, di cui due membri del Consiglio d'ispezione del ciclo primario e due membri del Consiglio d'ispezione del ciclo secondario.
 - ii) per un posto di Direttore aggiunto, oltre al Segretario Generale delle Scuole europee, il Comitato comprende:
 - due Ispettori del ciclo primario per un posto di Aggiunto del ciclo primario,
 - due Ispettori del ciclo secondario per un posto di Aggiunto del ciclo secondario.
 - iii) Può essere presente al colloquio di selezione dell'insieme dei candidati dei differenti paesi, in qualità di osservatore, un Ispettore del paese che ha presentato candidati, ma senza diritto di voto. Gli osservatori non possono essere presenti al momento delle delibere.
3. Rappresentanza dei Direttori
 - i) Quando si tratta di un posto di Direttore, sono designati due Direttori per partecipare al Comitato di selezione. In questo caso, il Direttore della Scuola in cui il posto è vacante non può far parte del Comitato di selezione.
 - ii) Quando si tratta di un posto di Direttore aggiunto, potrà far parte del Comitato di selezione un solo Direttore. Si tratta del Direttore della Scuola in cui il posto è vacante.
4. Il Rapporto del Comitato di selezione deve presentare una sintesi del parere generale del Comitato su ogni candidato, facendo riferimento alle qualità indicate nella parte II del documento « Profilo dei Direttori e dei Direttori

aggiunti». Il Comitato di selezione indica se il candidato è eccellente, ottimo, buono, sufficiente oppure che non ha dimostrato di possedere le competenze necessarie per dirigere una Scuola europea o occupare un posto di Direttore aggiunto del ciclo primario o secondario. Il Comitato redige una graduatoria dei candidati.

D. NOMINA

1. Se il Comitato di selezione approva all'unanimità la proposta di graduatoria da esso stabilita, il Segretario generale pronuncia, a nome del Consiglio superiore, la nomina del candidato e ne informa il Consiglio superiore e il Consiglio d'ispezione misto in occasione della loro prima riunione oppure per iscritto.

Può essere nominato in questo modo solo un candidato giudicato ottimo o eccellente.

2. Se il Comitato di selezione non perviene ad un accordo unanime sulla proposta o se nessun candidato è stato valutato ottimo o eccellente, il Segretario generale sottometta al Consiglio d'ispezione misto il rapporto del Comitato di selezione, se necessario, con procedura scritta.

In questo caso, compete al Consiglio superiore, sulla base delle raccomandazioni del Comitato di selezione e del Consiglio d'ispezione misto, di prendere la decisione finale relativa alla nomina del candidato.

VII. PROCEDURE

1. Quando al rientro scolastico successivo il Segretario generale constata la vacanza di un posto ne informa i Direttori e i Direttori aggiunti che si trovano al loro 5° o 6° anno di servizio e procede alle valutazioni dei candidati che hanno chiesto il trasferimento.
2. Il Segretario Generale comunica al Consiglio d'ispezione misto le domande di trasferimento e i risultati delle valutazioni. Il Consiglio d'ispezione misto decide su tali domande.
3. Il Segretario Generale informa le delegazioni dei posti di direzione da attribuire. Tenendo conto delle regole riportate al punto IV, egli stabilisce la lista dei paesi che possono designare dei candidati ai differenti posti ed invita tali paesi a manifestare il loro interesse per il posto.
4. Il Segretario Generale comunica alle delegazioni, che hanno manifestato il loro interesse per il posto, il numero di candidati che ogni paese può designare. Egli vigila sulla pubblicazione nelle Scuole della lista dei paesi interessati ai posti vacanti.
5. Il Segretario Generale fissa il calendario delle riunioni dei Comitati di selezione ed invita i Consigli d'ispezione e i Direttori a designare il/i loro rappresentante/i.
6. Se il Comitato di selezione accetta all'unanimità la proposta che è stata stabilita nel suo seno, sempre che il candidato scelto sia stato giudicato

-
- “ottimo” o “eccellente”, il Segretario Generale pronuncia, a nome del Consiglio superiore, la nomina e ne informa il Consiglio d'ispezione misto e il Consiglio superiore.
7. Se il Comitato di selezione non ha raggiunto un accordo unanime sulla proposta di graduatoria dei candidati, o se nessun candidato è stato giudicato ottimo o eccellente, il Segretario generale sottomette il rapporto del Comitato di selezione al Consiglio d'ispezione misto, per parere.
 8. Il Consiglio superiore prende una decisione solo sulle nomine che non hanno potuto raggiungere un accordo unanime in seno al Comitato di selezione o sui candidati che non stati giudicati ottimi o eccellenti.

VIII. VALUTAZIONE DEI DIRETTORI E DEI DIRETTORI-AGGIUNTI

1. La valutazione si prefigge di avere un'idea oggettiva della qualità del lavoro, al fine di poter dare consigli ed offrire un sostegno, di riconoscere ciò che è stato realizzato e, se necessario, di promuovere miglioramenti. Il momento scelto per la valutazione formale dei Direttori e dei direttori aggiunti deve permettere una decisione in tempo utile relativa alla conferma del mandato dopo il primo periodo di 2 anni, il rinnovo dopo il 5° anno o, all'occorrenza, l'interruzione del mandato.

Il personale di direzione in servizio prima del mese di settembre 1999 è valutato ufficialmente ogni periodo di cinque anni. La prima valutazione è effettuata il primo anno dopo la nomina, corrispondente a un multiplo di cinque.

2. I Direttori sono valutati dal Segretario Generale delle Scuole europee, da un ispettore della stessa nazionalità del Direttore e da un secondo Ispettore di un'altra nazionalità e dell'altro ciclo di insegnamento.

I Direttori aggiunti del ciclo secondario sono valutati dall'Ispettore nazionale del ciclo secondario della stessa nazionalità del Direttore aggiunto, dal Direttore e da un altro Ispettore del ciclo secondario.

I Direttori-Aggiunti del ciclo primario sono valutati dall'Ispettore nazionale del ciclo primario della stessa nazionalità del Direttore aggiunto, dal Direttore della Scuola e da un altro ispettore del ciclo primario.

3. Il Segretario Generale delle Scuole europee è incaricato di garantire che le valutazioni formali si svolgano nel tempo dovuto.
4. Il rapporto di valutazione, firmato dal Segretario generale e dalla persona valutata, è opponibile ai terzi
5. La valutazione dei Direttori e dei Direttori aggiunti verte sul modo in cui essi hanno svolto le loro funzioni, così come è descritto nel capitolo 1 del Regolamento Generale delle Scuole Europee.

E' riservata un'attenzione particolare ai seguenti aspetti:

- Leadership,

-
- Le iniziative volte a sviluppare uno spirito europeo,
 - La pianificazione, la messa in opera e la valutazione,
 - L' amministrazione e l'organizzazione,
 - La comunicazione e relazioni umane,
 - La conoscenza delle lingue, in particolare, all'occorrenza, la lingua del paese sede della Scuola,
 - La messa in atto e lo sviluppo di un sistema di controllo di qualità.

Il formulario qui allegato raccomanda una serie di criteri più dettagliati che devono essere utilizzati per tutte le valutazioni dei Direttori e dei Direttori aggiunti.

6. Prima della valutazione, la Commissione di valutazione incontra il Direttore/Direttore aggiunto per informarlo degli ambiti da saranno oggetto della valutazione e le strategie utilizzate.
7. A conclusione della valutazione, è redatto un rapporto riservato relativo al lavoro svolto negli otto ambiti su elencati. Tale rapporto è scritto da un membro del Comitato di valutazione da esso designato. Se due dei tre membri del Comitato di valutazione ritengono che le prestazioni negli ambiti valutati non corrispondano alle esigenze del posto, il Comitato di valutazione chiede che il mandato non sia confermato o rinnovato.
8. Tale rapporto è inviato alla persona valutata che dispone di 10 giorni lavorativi per fare, per iscritto, le sue eventuali osservazioni sul rapporto.

In caso di disaccordo, è possibile introdurre un ricorso secondo le disposizioni degli articoli 78,79 e 80 dello Statuto del personale distaccato.
9. Il rapporto è inviato alle autorità nazionali e al Segretario generale delle Scuole europee.
10. Nel caso di una valutazione che si conclude con il prosieguo del mandato nella stessa Scuola, il rapporto di valutazione sarà trasmesso al Consiglio d'ispezione misto, per informazione.
11. Se si tratta di una valutazione nell'ambito di una domanda di trasferimento, a conclusione del 5° o del 6° anno, il rapporto di valutazione è inviato al Consiglio d'ispezione misto che prenderà una decisione sulla domanda di trasferimento.
12. In caso di valutazione negativa, secondo le modalità previste al suddetto punto 7, alla fine dell'anno scolastico in corso sarà revocato al membro del personale il mandato di direzione e il Segretario generale chiederà alle autorità nazionali competenti di mettere fine al distacco.

IX. MISURE TRANSITORIE

I membri del personale di direzione in servizio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono sottomessi alla regolamentazione che era loro applicabile alla data della loro nomina.

X. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il regolamento 2003-D-7610-it-7
Esso entra in vigore il 1° settembre 2009.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO D'APPLICAZIONE RELATIVO ALLA NOMINA DEI
DIRETTORI E DIRETTORI AGGIUNTI DELLE SCUOLE EUROPEE**

*

**Formulario di valutazione delle prestazioni di servizio dei Direttori e dei Direttori
Aggiunti**

I. 1. Dati personali

Cognome (eventualmente quello da nubile):

Nome:

Data di nascita:

Funzione attuale: :

Scuola Europea:

**2. Ragione della valutazione: Conferma o rinnovo del mandato di
Direttore/Direttore aggiunto della Scuola europea di**

Data dell'ultima valutazione:

Direttore/ Direttore aggiunto della Scuola Europea di

dal:

Direttore/Direttore aggiunto della Scuola Europea di:

dal:

3. Elementi sui quali si basa la valutazione:

- Conoscenza della persona per un certo periodo basata sulle osservazioni fatte dagli Ispettori, sui colloqui avuti con il Direttore/Direttore aggiunto, sull'osservazione di incontri e discussioni formali.
- Analisi dettagliata di documenti scolastici, ivi compreso il rapporto sul rientro scolastico, il piano della scuola, i rapporti d'ispezione, i processi-verbali delle riunioni , ecc.... .
- Valutazione di una visita di classe e di debriefing su.....
- Presidenza di una riunione relativa a
- Discussioni, ivi compresa l'autovalutazione (l'autovalutazione può essere anche oggetto di un documento fornito dalla persona valutata). ...
- Discussioni con i membri della direzione, con i rappresentanti degli alunni, dei genitori, degli insegnanti e di altri membri del personale.
- Utilizzo delle lingue veicolari e della lingua del paese.
- Ogni altro documento

4. Informazioni complementari

- Funzioni/incarichi ufficiali al di fuori della Scuola
es :membro di Comitati della Scuola europea, di gruppi di lavoro,
- Attività correlate alla formazione continua:
es: partecipante o organizzatore di azioni di formazione continua)

II. Differenti aspetti della valutazione

1. Leadership

- Prende posizione a favore del fine e degli obiettivi delle Scuole Europee,
- Dimostra determinazione a favore della Scuola,
- Innova e prende iniziative,
- Delega in modo adeguato,
- Si assume le proprie responsabilità, lavora con zelo, merita fiducia, è creativo ed è capace di risolvere i problemi,
- Consiglia in modo appropriato il proprio personale,
- Sa gestire in modo adeguato lo stress

2. Iniziative tese a sviluppare uno spirito europeo.

Ciò si manifesta attraverso le strategie messe in atto per una cooperazione tra gli insegnanti e gli alunni di sezioni linguistiche differenti ed anche attraverso nuove iniziative o sostegno alle attività interscolastiche.

3. Pianificazione, messa in opera e valutazione

rispetto a: - programma di studio,
- criteri di performance,
- qualità dell'insegnamento,
- creazione di una comunità scolastica,
- risorse umane e materiali,

- possiede competenze pedagogiche,
- è capace di valutare il suo personale ed i bisogni della scuola,
- sostiene e promuove un certo numero di attività parascolastiche,
- pianifica e coordina gli sviluppi in modo efficace,

-
- incoraggia la formazione continua e i corsi di specializzazione,
 - sviluppa una cultura orientata verso l'assicurazione della qualità.

4. Amministrazione e organizzazione

rispetto :

- Agli alunni,
- Alle risorse umane e materiali (esempio: personale, finanze, locali).

Ha una buona conoscenza del Regolamento.

5. Comunicazione e relazioni interpersonali (umane)

- Con gli alunni e il personale,
- Con i genitori,
- Con il mondo esterno,
- Con le istanze delle Scuole e con il BSGCS,
- Collabora in modo costruttivo ed incoraggia il lavoro di gruppo efficace,
- Presiede le riunioni con efficacia,
- Sa presentare e difendere un dossier con competenza.

6. Competenze linguistiche nelle lingue veicolari e nella lingua del paese,

7. Gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie, conformemente alle regole in vigore, in particolare rispetto al Regolamento finanziario.

8. Messa in atto e sviluppo di un sistema di controllo di qualità.

- Stabilisce procedure di gestione pedagogica, amministrativa e finanziaria chiare, semplici e trasparenti

III. Elementi personali e professionali che meritano di essere citati:

IV. Partecipanti al processo di valutazione

V. Valutazione globale:

Una divergenza negativa rispetto alla valutazione precedente deve essere giustificata.

- Risponde pienamente alle esigenze della funzione.
- Non risponde più in modo soddisfacente alle esigenze della funzione.

.....
firma e titolo ufficiale del valutatore

.....
luogo e data

Ho preso conoscenza della valutazione sopra riportata di cui ho avuto una copia. Sono cosciente che, conformemente al punto VIII.8 del "Regolamento d'applicazione relativo alla nomina dei Direttori e dei Direttori-aggiunti", (Doc. 2009-D-422-it-5), posso aggiungere le mie osservazioni scritte su questo rapporto.

.....
luogo e data

.....
firma della persona valutata